# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

N. 2266

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ad interim Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)

di concerto col Ministro della sanità (GUZZANTI)

col Ministro delle finanze
(FANTOZZI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (FRATTINI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti

# INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	20	8
Testo del decreto-legge	<b>»</b>	9

Onorevoli Senatori. – Si propone la reiterazione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, che disciplina il riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo in processi produttivi o di combustione per la produzione di energia.

A distanza ormai di anni dalla sentenza n. 512 del 30 ottobre 1990 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, i problemi relativi al regime giuridico delle operazioni di riutilizzo delle sostanze e dei materiali derivanti da cicli di produzione non sono stati ancora risolti con chiarezza, nè nell'ordinamento nazionale, nè in quello comunitario.

A livello nazionale la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite penali, n. 5 del 29 maggio 1992, ha qualificato rifiuti le materie prime secondarie determinando però la pressochè completa paralisi dell'impiego nei cicli produttivi dei residui prodotti dai cicli stessi.

Questa situazione di stallo ha riflessi particolarmente negativi sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo economico-produttivo: da un lato, si determina un maggior flusso di rifiuti verso gli impianti di smaltimento che, oltre a far lievitare i costi, determina anche gravi problemi di funzionalità degli impianti stessi e favorisce il ricorso a forme illecite di smaltimento; dall'altro, si obbligano le imprese a sostenere maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti e per l'approvvigionamento delle materie prime con intuibili riflessi sui costi del prodotto finale e sulla concorrenza.

Analoghe incertezze persistono a livello comunitario. La strada dell'apparente semplificazione perseguita dal legislatore comunitario non ha, infatti, dato il contributo sperato al definitivo chiarimento della distinzione tra ciò che è rifiuto e le sostanze che, invece, devono considerarsi sottoposte al regime proprio delle materie prime.

Il nodo centrale del problema delle materie prime secondarie, sul quale sono naufragati i numerosi tentativi di dare una regolamentazione certa al loro impiego, è di principio in quanto attiene alla qualificazione giuridica delle stesse, se cioè le materie prime secondarie sono rifiuti oppure devono essere considerate sottoprodotti.

Si tratta di una questione di principio di difficilissima, se non impossibile, soluzione sotto il profilo concettuale, e, visti i risultati conseguiti, l'averla voluta elevare a presupposto essenziale ed irrinunciabile della definizione del regime giuridico cui sottoporre le attività finalizzate al riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo ha significato affrontare il problema in una prospettiva sbagliata.

Alla luce di quanto esposto l'unica via percorribile in tempi brevi, che risponde alle esigenze di un intervento ormai indilazionabile in materia e che non compromette affatto l'ulteriore evoluzione in atto nella materia stessa, ma presenta, anzi, una camaleontica omogeneità con le opposte soluzioni in corso di elaborazione a livello comunitario, è quella di sottoporre ad una disciplina specifica ed agevolata il riutilizzo delle sostanze e materie derivanti da cicli di produzione e di consumo che presentano determinate caratteristiche tipologiche, prescindendo da qualsiasi qualificazione concettuale delle stesse.

Si consente in tal modo all'operatore economico di agire in un regime di certezza e con procedure amministrative notevolmente semplificate, che rispettano le esigenze di tutela dell'ambiente e la disciplina sostanziale vigente a livello comunitario per il riutilizzo dei residui di produzione o di consumo. La disciplina proposta è immediatamente operativa per alcune più importanti tipologie di residui destinati al riutilizzo individuati negli elenchi allegati.

In particolare viene prevista una disciplina semplificata per l'utilizzazione dei re-

sidui come fonte di energia, che ha indubbiamente una grossa valenza economica.

Alla radicale semplificazione operata dal presente decreto in materia di riutilizzo, si accompagna l'anticipazione di alcune soluzioni del problema «gestione dei rifiuti», in attesa di una soluzione più completa e sistematica. In attuazione della delega al Governo per il recepimento delle direttive 91/ 156/CEE e 91/689/CEE, conferita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), sono state inserite alcune norme sulla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento (ad esclusione delle discariche) e per favorire una politica di minor produzione di rifiuti, attraverso la definizione di forme di tariffazione basate sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti conferiti ai servizi pubblici.

Fa parte della semplificazione anche la norma di raccordo fra l'attuale situazione amministrativa e quella prevista con il funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che esercitano servizi di smaltimento. Si risolve così il problema della transizione al nuovo regime.

Nel dettaglio l'articolo 1 del decreto-legge circoscrive il campo di applicazione del provvedimento alle attività finalizzate al riutilizzo di residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo, specificando che si tratta di una disciplina transitoria in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE e di una più puntuale definizione e classificazione dei rifiuti derivante dall'attuazione delle direttive predette.

L'articolo 2 definisce i concetti di rifiuto, che trova puntualizzazione nell'allegato 1 che riproduce il catalogo comunitario dei rifiuti, riutilizzo, stoccaggio, trasporto, trattamento, materia prima corrispondente, raccolta e residuo.

L'articolo 3 concerne le esclusioni dal campo di applicazione del provvedimento, che riguardano, fra l'altro, i residui di lavorazione dell'industria alimentare disciplinati da specifiche norme igienico-sanitarie, i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo nonchè i materiali quo-

tati in listini e mercuriali individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, del quale è prevista la procedura di revisione ed aggiornamento.

L'articolo 4 prevede che le operazioni di raccolta o trasporto di residui individuati destinati al riutilizzo sono soggette, senza alcuna formalità, a comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale degli smaltitori di cui all'articolo 10 del decretolegge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, e che durante il trasporto i residui stessi debbono essere identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tali attività non sono sottoposte alla garanzia finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

In via di prima applicazione l'articolo 5 sottopone a semplice comunicazione le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui individuati negli allegati 2 e 3 al citato decreto ministeriale 5 settembre 1994 e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ad eccezione dei residui bituminosi della lavorazione del greggio (TAR) e del coke di petrolio, per l'utilizzo dei quali ultimi è prevista l'adozione di un apposito decreto ministeriale. Ai commi 4, 5 e 6 sono poi fissati in modo puntuale e vincolante i criteri comunitari che l'amministrazione dovrà seguire in sede di modificazione dei predetti elenchi e dei successivi aggiornamenti. In particolare, si stabilisce che la revisione e l'aggiornamento dei residui riutilizzabili da sottoporre alle procedure semplificate stabilite dal decreto dovrà avvenire definendo per ogni attività la tipologia, le caratteristiche, le quantità di sostanze pericolose e le condizioni che l'attività di riutilizzo deve rispettare.

L'articolo 6 precisa che allo stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime della comunicazione continuano comunque ad applicarsi

le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali e commerciali relative alla materia prima corrispondente; in mancanza delle suddette norme tecniche di sicurezza è prevista l'applicazione di quelle vigenti per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi. Questi ultimi vengono sottoposti ad una disciplina più rigida che meglio garantisce le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente; in particolare, lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se interno allo stabilimento di produzione, viene limitato a centottanta giorni, salvo motivata proroga da parte della regione.

L'articolo 7 disciplina l'esportazione e l'importazione dei residui destinati al riutilizzo ed individua le autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento CEE 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993.

L'articolo 8 sottopone le attività di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui cui non si applica il regime della comunicazione al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

L'articolo 9 impone l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico ai soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi destinati al riutilizzo nonchè ai soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime della comunicazione.

L'articolo 10 prevede l'obbligo di informazione a carico dei soggetti di cui al precedente articolo 9.

L'articolo 11 disciplina le attività di controllo sulle operazioni finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo, in linea con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'articolo 12 prevede specifiche sanzioni per la violazione degli adempimenti cui sono sottoposte le attività finalizzate al riutilizzo dei residui cui si applica il regime

della comunicazione, ed inoltre esclude la punibilità per i comportamenti conformi alle disposizioni del citato decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali vigenti, posti in essere prima della data del 7 gennaio 1995. È stata inoltre prevista una specifica sanzione per i soggetti che effettuano operazioni di trasporto internazionale illecito di rifiuti, colmando una lacuna del nostro ordinamento.

L'articolo 13 abroga gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

L'articolo 14 risponde alle esigenze di escludere dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e dell'autorizzazione regionale i soggetti che producono piccole quantità di rifiuti tossici e nocivi e li stoccano provvisoriamente in conto proprio presso l'impianto o ciclo dal quale i rifiuti stessi decadono.

L'articolo 15 semplifica le procedure amministrative per realizzare impianti di smaltimento. In particolare introduce, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva 91/156/CEE, il principio della semplice comunicazione in luogo dell'autorizzazione per gli impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali. Anche per gli autosmaltitori è prevista l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. L'articolo prevede, invece, l'obbligo di iscrizione all'Albo per le imprese che svolgono attività commerciali e di intermediazione, sottoponendo così a controlli precisi queste categorie di operatori.

L'articolo 16 consente di gestire l'entrata a regime del sistema autorizzativo dell'Albo degli smaltitori e prevede norme per la riorganizzazione dello stesso che si ispirano ad un accentuato decentramento di competenze alle sezioni regionali, ed inoltre proroga alcuni termini di legge.

L'articolo 17 concerne la disciplina del pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è stato redatto sulla base delle seguenti considerazioni. Il

capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ha profondamente innovato la normativa previgente in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disponendo un ampliamento del presupposto imponibile della tassa e, nel contempo, onerosi adempimenti a carico dei contribuenti, tra cui l'obbligo di denuncia delle aree scoperte (balconi, giardini) e delle aree comuni, che avrebbe coinvolto in modo generalizzato anche la massa dei contribuenti già iscritti a ruolo.

In particolare si prevede l'anticipazione al 1º gennaio 1995, delle riduzioni tariffarie della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le abitazioni con unico occupante e per quelle per uso stagionale, nonchè il differimento al 1º gennaio 1997 della tassazione delle parti comuni del condominio e delle aree scoperte accessorie a quelle tassabili e relative dichiarazioni.

Per quanto concerne le riduzioni tariffarie con effetto dal 1995, si fa presente che tale agevolazione era già prevista nel decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, e non è stata inserita nei decreti-legge successivi probabilmente per un mero errore materiale.

Con l'occasione si è provveduto a tener conto di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, che ha previsto l'applicabilità, con effetto dal 1995, dell'articolo 72, comma 3, del decreto-legislativo n. 507 del 1993.

Per quanto concerne il differimento al 1997 della tassazione delle parti comuni del condominio e delle aree scoperte accessorie a quelle tassabili, si osserva che l'articolo 79, comma 6, del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507, prevedeva, in sede di prima applicazione, che la totalità delle famiglie dovesse presentare, entro il 30 settembre 1994, una denuncia relativa alla tassazione di dette superfici.

Tale termine veniva prorogato al 30 settembre 1995 con decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, poi più volte reiterato. In attesa di ridisciplinare più adeguatamente la materia, si è ravvisata l'esigenza di prorogare detto termine al 30 settembre 1996; conseguentemente sono state modificate ulteriori disposizioni del decreto-legislativo n. 507 del 1993 al fine di tener conto di detto differimento, ed in particolare è stato esteso anche all'anno 1996 il potere di riequilibrio al fine di compensare eventuali squilibri che si dovessero verificare nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, sino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie complessiva non superiore a 200 metri quadrati, continuino ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Per i rifiuti provenienti da attività svolte su una superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati è previsto che i produttori, in conformità a quanto disposto in via generale dalla normativa vigente (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) per i rifiuti speciali, possano provvedere, a proprie spese, al relativo smaltimento. In tal modo, non usufruendo del servizio pubblico di smaltimento, non sono tenuti al pagamento della relativa tassa.

Il comma 3 detta la disciplina transitoria concernente le disposizioni anzidette, che non comportano oneri.

L'articolo 18 contiene disposizioni transitorie per la conservazione dell'efficacia delle comunicazioni già presentate ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5 e per lo svolgimento di operazioni di riutilizzo di residui che il presente decreto esclude dal campo di applicazione delle procedure agevolate.

Gli articoli 19 e 20 contengono disposizioni finali e di natura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto prevede che il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale degli smaltitori provvedano, rispettivamente, alla tenuta degli elenchi dei soggetti che svolgono attività di raccolta o trasporto dei residui individuati (articolo 4), e dei soggetti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei predetti residui e di autosmaltimento dei rifiuti prodotti (articoli 5 e 15).

Per far fronte agli oneri connessi allo svolgimento di questa attività è previsto il versamento di un diritto di iscrizione pari a lire 50.000 annue a carico dei soggetti che svolgono attività finalizzate al riutilizzo dei residui individuati ed a lire 100.000 annue a carico dei soggetti che provvedono all'autosmaltimento dei propri rifiuti.

Presumibilmente saranno tenuti all'iscrizione:

30.000 operatori nel campo del riutilizzo dei residui x lire 50.000; 4.000 autosmaltitori x lire 100.000.

È pertanto prevedibile un gettito annuo pari a lire 1.900.000.000 che dovrebbe garantire la copertura per intero dei «fabbisogni connessi alla tenuta degli istituendi elenchi degli operatori», così come d'altra parte richiesto dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro con nota 7 marzo 1995, n. 8678, tenendo altresì conto delle altre osservazioni con la predetta nota formulate.

- 8 -

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n. 274, e 7 settembre 1995, n. 373.

Decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

#### **EMANA**

il seguente decreto-legge:

# Articolo 1.

(Campo di applicazione)

1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

#### Articolo 2.

### (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
  - 1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
- 2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
  - 3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
- b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;
  - c) residui pericolosi: i residui che:
- 1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
- 2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi del numero 1);
- 3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;
- d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;
- e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo:
- f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;
- g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
- h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

I) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

### Articolo 3.

### (Esclusioni)

- 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;
- b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
- c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
- d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
- f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
- g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.
- 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite

dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

- 3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
- 4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
- 5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
- 6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

## Articolo 4.

#### (Raccolta e trasporto interni)

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'articolo 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

- 2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.
- 3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:
  - a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
  - b) origine, composizione e quantità del residuo;
- c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;
  - d) data e percorso del trasporto;
  - e) nome ed indirizzo del destinatario.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
- 5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
- a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
- b) dei residui inerti purche privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
- c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
- d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonchè degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese.
- 6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonchè all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

#### Articolo 5.

(Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)

1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al

decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonchè le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

- 2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente articolo.
- 3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.
- 4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
- 5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
- a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi dei residui nonchè le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;
- b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

- 6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
  - a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;
- b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
- c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;
- d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

#### Articolo 6.

# (Misure di sicurezza e procedure amministrative)

- 1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonchè ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.
- 2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
- 3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.
- 4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
- 5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

### Articolo 7.

#### (Movimenti transfrontalieri)

- 1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993.
- 2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
- 3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,

- n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonchè lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
- 4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
- 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
- 6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

#### Articolo 8.

# (Autorizzazioni)

- 1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
- 2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

### Articolo 9.

# (Registri di carico e scarico)

- 1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:
- a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

- b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
- c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
  - d) la frequenza della raccolta;
- e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
  - f) le date di carico e scarico;
  - g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
- 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.
- 3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:
- a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
  - b) registri IVA di acquisto e vendita;
- c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
- d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.
- 4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
- 5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
- 6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

## Articolo 10.

# (Obbligo di informazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonchè copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Articolo 11.

# (Controlli)

- 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.
- 2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

# Articolo 12.

#### (Sanzioni e causa di non punibilità)

- 1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda è aumentato a lire trenta milioni.
- 2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonchè di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

- 3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
- 4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
- 5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.
- 6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

# Articolo 13.

### (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

# Articolo 14.

(Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)

- 1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

- b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
- c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi:
- d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;
- e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
- f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
- 2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonchè il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
- 3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

#### Articolo 15.

### (Semplificazioni delle attività di smaltimento)

- 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

- 3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonchè le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.
- 4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
- 5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.
- 6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
- 7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile

senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

- 9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.
- 10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.
- 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono, nei successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

### Articolo 16.

# (Modifiche di disposizioni autorizzative)

- 1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.
- 2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
- 4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'Albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.
- 5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1º giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonchè i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
- 6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
- 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.
- 8. I diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 sono versati secondo le modalità stabilite per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo.
- 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'Albo.
- 10. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'Albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

#### Articolo 17.

(Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

- 1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

- «3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1º gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1º gennaio 1997.»:
- b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.»;
  - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;
  - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- «6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonchè delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.».
- 2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.
- 5-ter. Per le superfici superiori a quelle previste nel comma 5-bis gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

5-quater. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma 5-bis e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma 5-ter, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.».

- 3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è dovuta la tassa per le superfici di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 2, qualora l'operatore fornisca idonea documentazione sull'effet'ivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.
- 4. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

#### Articolo 18.

# (Disposizioni transitorie)

- 1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
- 2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

#### Articolo 19.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo
 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo

- 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
- 3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
- 4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

#### Articolo 20.

## (Disposizioni finali e finanziarie)

- 1. È differito all'8 gennaio 1996 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.
- 3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.
- 5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.
- 6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
- 7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».
- 8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonchè per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

#### Articolo 21.

### (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995.

# **SCÀLFARO**

Dini – Baratta – Guzzanti – Fantozzi – Frattini – Clò

Visto, il Guardasigilli: Dini

# ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 2, comma 1)

Eleaco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa

# (CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

#### Note introduttive

- 1. L'articolo I lettere s) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « niivti » nel modo seguente : « qualsiasi sotunza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfani ».
- 2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera s) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle estegorie di cui all'allegato L. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano cui destinati allo smaltimento o al recupero.
- 3. Il caulogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non essustivo, di rifiuti e sarà perunto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
  - Turavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un riliuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
- 4. I rifiui figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'arocolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
- 5. Il caulogo vuole essere una nomenelatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comuniu allo acopo di migliorare rutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il citalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (1).
- 6 Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della dicertiva.
- 7. Cisseun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
- 8 Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (%).

<sup>(1)</sup> GU n C 122 del 15 5. 1970, pag. 2. (1) GU n L 377 del 31, 12. 1971, pag. 20.

0) 00 00	Rifiuti derivanti dalla prespezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di mine- rali e materiali di cava
02 00 00	Risiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orti- coltura, caccia, peaca ed acquicoltura
03 00 00	Risiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, canone, pannelli e mobili
04 00 00	Risiuti della produzione concieria e cessile
05 00 00	Rifiuti della reffinazione del petrolio, purificazione del ges naturale a trattamento pirolitico del carbone
06 00 00	Rifiuti de processi chimici inorganici
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e' smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00	Rifiuti dell'industris fotografica
10 00 00	Rifiuti înorganici provenienti da processi termici
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ticopertura di metalli ; idro- metallurgia non ferrosa
12 00 00	Rifiuti di Isvorazione e di trettamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00	Oli essuriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00	Imballaggi, assorbenti ; stracci, matenali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altri- menti)
16 00 00	Piliuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di atrade)
1\$ 00 00	Referei de ricerca medica e veterinaria (tranne i riferti di cucina e di ristorizione che non deri- nno detertamente da luoghi de cura)
19 00 00	Rifiuti da impienti di tranamento sifiuti, impienti di tranamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, îndustria ed istituzioni inclusi s rifiuti della raccolui differenziata

01 00 00	RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTA- MENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA
•	•
01 01 00	riliuti di estrazione di minerali
01 01 01	rificui di estrazione di minerali metallileri
01 01 02	rifiuti di estratione di minerali non metallifeti
01 02 00	riliusi derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01	riliuti derivanti dal trattamento di minerali metallifeti .
01 02 02	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 01 .	colle
01 03 02	polveri e rifiuti polveroni
01 03 03	funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99	rifiuti non specificati sluimenti
01 04 00	rifiuri derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 01	ghisis e rocce triturate di scarto
01 04 02	sabbia e argilla di acarto
01 04 03	polveri e rifiuti polverosi
01 04 04	rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05	nsiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	nliuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99	nliuti non specificati altrimenti
01 05 00	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01	fanghi di perfonzione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02	fanghi di perforatione e rifiuti contenenti barite
01 05 03	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04	langhi e riliuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99	nfiuti non specificati altrimenti
02 90 90	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARA- ZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00	rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01	fanghi da operazioni da lavaggio e pulizia
02 01 02	scerti enimali
020103	scani vegeuli
02 01 04	rifiuti di plastica (caclusi imballaggi)
020105	riliuti sgrochimici
02 01 06	feci animali, unne e letame (comprese le lettiere tuate), effluenti, raccolti separatamente e trat- tati fuori sito
02 01 07	nifiuti deniranti dalla silvicoltura
02 01 99	nlivu non specificati slicimenti
02 02 00	riliuti della preparazione e del trattamento di came, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di favaggio e pulizia
02 02 02	Keru enimali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	langhi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99	niliuti non specificati altrimenti
02 03 00	rifiuri della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, abucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02	riliuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti de seperazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti . I
02 03 99	nsibut non specificati altrimenti
	· ·
02 04 00	riliuti della raffinazione dello zuechero
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi dal tratumento sul posto degli elflucati
02 04 99	riliuti non specificati altrimenti
•	•
02 95 90	riliuti dell'industria lattiero-cassaria
02 05 01	scerti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	nifiuti non specificati altrimenti .
	, ,
02 06 00	rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	nfiuti non specificati altrimenti
0.0077	india non speemen sammenu
02 07 90	rifiuri dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne calle, tè e cacao)
02 07 01	nliuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	nfiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	riliuti da tratumenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	nliuti non specificati altrimenti
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI
	CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00	rifiuri della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	restri di correccia e sughero
03 01 01	KMM
03 01 03	scaru di rassivra, tiglio, impiallacciatura, legno deteriorato
030199	riliuti non specificati sitrimenti
	The post of the property of th
03 02 00	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
	Process by a grantened constitution and region company strategies
03 03 00	risiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01	concecia
03 03 02	fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03	langhi derivanti da trattamenti di abianca con ipocloriti e clora
93 93 94	langhi derivanti da altri trantamenti di abianca
03 05 05	langhi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	riliuti non specificati altrimenti

	04 00 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
		•
	04 01 00	risiuti dell'industria della sevorazione della pelle
	04 01 01	camiccio e frammenti di calce
	04 01 02	rifiuti di calcinazione
	04 01 03	bagni di agrassatura esaunti contenenti solventi senza fase liquida
	04 01 04	liquido di concie contenente cromo
	04 01 05	liquido di concie non contenente cromo
	04 01 06 .	langhi contenenti cromo
	04 01 07	fanghi non contenenti ettomo
	04 01 08	cuoio concisto, scarti, cuscami, riugli, polveri di lucidatura contenenti cromo
	04 01 09	cascami e riugli da operazioni di confezionamento e finitum
	04 01 99	rilivu non specificati aluimenti
	04 02 00	rifiuti dell'industria tessile
	04 02 01	riliuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze librose naturali, principalmente di origine vege-
		tule
	04 02 02	rifiuti de fibre tessili grezze principalmente di origine animale
	04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificali o sintetiche
	04 02 04	rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
	04 02 05	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
	04 02 06	rifiuti de fibre tessili lavorete principalmente di origine animale
	04 02 07	niliuti da fibre tessili lavorate principalmente artiliciali o sintetiche
	04 02 08	riliuti da fibre tessili lavorate miste
	04 02 09	niliuti da materiali compositi (libre impregnate, clastomeri, plastomeri)
	04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
	04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
	04 02 12	niliuti non contenenti composti elogenzti da operazioni di confezionemento e finitura
	04 02 13	tinture e pigmenti
	04 02 99	nifiuti non specificati altrimenti
		·
	03 00 00	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
	05 01 00	residui oleosi e rifiuti solidi
	050101	finghi da tratamento aul posto degli effluenti
	05 01 02	langhi da processi di dissalazione
	03 01 03	morchie e londi di serbesoi
	05 01 04	fanghi scidi da processi di alchilazione
	05 01 05	perdise di olio
	05 01 06	fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
	05 01 07	cstrami scidi
	05 01 08	altri catrami
	05 01 99	nfiuti non specificati altrimenti
•	05 02 00	residui non oleosi e rifiuti solidi
	05 02 01	finghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
	02 02 02	riliusi de torri di reffreddemento
	05 02 99	nlivu non specificati altrimenti
	05 03 00	cetalissatori esauriti
	05 03 01	catalizzatori esauriti Contenenti metalli preziczi
	05 03 92	sin capitation counti
	95 04 00	film di argilla esauriti
٠	05 04 91	filtri di argilla esauriti
	04 04 04	and the second of the second o
	05 05 00	rifiun dei processi di desolforazione del petrolio
	03 03 01	niiuti contraenti zollo
	05 05 99	nliuti son specificati altrimenti
	05 06 00	riliuti dal trattamento pirolitico del carbone
	05 06 01	catami ecidi
	05 06 02	risto

05 04 03	alui cetrani
05 06 04	riliuti de torri di refleeddamento
05 06 99	niliuti non specificati strimenti
04.07.00	rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05 07 01 05 07 02	fenghi contenenti mercurio rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	niliuti non specificati altrimenti
05 08 00	rifiuti della rigenerazione dell'olio
050801	filtri di argilla essucità
05 08 02	cumi scidi
05 08 03	പ്ഗ് വ്യാത്ത്
05 08 04	rifiuti liquidi acquesi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99	niliuti non specificati slummenti
06 00 00	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00	soluzioni acide di scurso .
06 01 01	acido solloroso e sollonico
06 01 02	ecido cloridrico
06 01 03	acido fluoridrico
06 01 04	acido fosforoso e fosforico
06 01 05	acido niuoso e niuico
06 01 99	nliud non specificad altrimend
0/0300	
06 02 00	solutioni alcaline
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda (idrossido di sodio)
06 02 03	smmonisca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00	sali e loro soluzioni
06 03 03	carbonau (uranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti sollati, solliti e solturi
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenzo
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali aolidi collegati
06 03 03	soluzioni saline contenenti nivrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nivun (nitrometalli)
06 03 10	seli solidi contenenti ammonio
06 03 11	seli e soluzioni contenenti cientri
06 03 12	Mi e solutioni contenenti composti organici
06 03 99	nitivu non specificati altrimenti
06 04 00	riliuti contenenti metalli .
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	iali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arrenico
06 04 04	nliuti contenenti mercurio
06 04 05	nisuti contenenti altri metalli petanti
06 04 99	riliuti non specilicati altrimenti
06 05 00	fanghi da trattamento sul posto degli elfluenti
06 05 01	langhi da tratamento aul posto degli effluenti
06 06 00	riliuti de processi chimici dello sollo (produzione e trasformazione) e de processi di
	desolforazione .
06 06 01	rifiuti contenenti zollo
06 06 99	riliuti non specificati altrimenti

06 07 00	riliuti de processi chimici degli alogeni
06 07 01	riliuti contenenti smianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	niliuti non specificsti altrimenti
06 08 00	alling della accelulaca di alliala a di destruti del elliala
06 08 01	rifiuti delle produzione di silicio e di deriveri del silicio
080801	niliuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	riliuti da processi chimici del fosforo
06 09 01	loslog <del>eno</del>
06 09 02	Korie contenenti losloro
06 09 99	กโบซ์ non specificati altrimenti
06 10 00	rifiuti de processi chimici dell'ezoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00	riliuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	gresso della produzione di biossido di tiunio
06 11 99	nfluti non specificati altrimenti
06 12 00	rifiuti de produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01	Catalizzaton esaunti contenenti metalli preziosi
06 12 02	altri catalizzatori essuriti
06 13 00	riliuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01	pesucidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone activo essunito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerotuma di gus
06 13 99	nliui non specificati altrimenti
07 00 00	PIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00	riliuci de produzione, formulazione, formitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01	soluzioni scquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02	langhi da trattamento sul posto degli elfluenti
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05	ciulizzatori essuriti contenenti metalli preziosi
07 01 06	altri catalizzatori esauriti
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 0 <del>9</del>	residui di filtrazione, assorbenti essuriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri seridui di filtrazione e assorbenti essuriti
07 01 99	nhut non specificati slicimenti
07 02 00	riliuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e libre artificiali
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02	fanghi da tranamento sul posto degli effluenti
07 02 03	solventi organici slogensti, soluzioni di leveggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05	catalitation essuriti contenenti metalli prezioti
07 02 06	altri catalitzatori essuriti
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenazi
07 02 08	Altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti essuniti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	Alui residui di filtrazione, assorbenti essuriti
07 02 10	ilini residui di filtrazione, ausorbenti essuriti niliuti non specificati altrimenti

07 03 0Q 07 03 01	rifiud da PFFU di coloranti e pigmenti organici (cranne 06 11 00) soluzioni sequose di lavaggio ed acque madri
07 03 01	linghi de trettemento sul posto di elluenti
07 03 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05	catalizzatori essuriti contenenti metalli preziosi
07 03 06	altri catalizzatori esauriti
07 03 07	fondi di distillazione e residui di sessione alogenati
07 03 08	slui fondi di distillusione e residui di rezzione
07 03 09	residui di filuzzione, assorbenti essuriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10	altri residui di siltrazione, assorbenti esauriti
07 <b>03 99</b>	ກໍໂນນ໌ pon specificati sluimenti
07 04 00	rifiuti de PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02	langhi da trattamento sul posto di elllucati
07 04 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	alui solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05	caulizzatori emunti contenenti metalli prezioni
07 04 06	skri caralizatori emuniù
07 04 07	fondi di distillazione e residui di seazione alogenati
07 04 08	alui fondi di distillazione e residui di reszione residui di filtrazione, assorbenti esaunti contaminati da composti organici alogenati
07 04 09 07 04 10	alui residui di filuzzione, assorbenti essuniti
07 04 99	rilius non specificasi altrimenti
0, 01,,,	into non specification
07 05 00	niliuri de PFFU di prodotti fermeccutici
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02	funghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03	solventi organici alogensti, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	alui solventi organici alogensti, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 07 05 06	caulizzatori eraunti contenenti metalli preziosi altri caulizzatori eraunti
07 05 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09	residui di filuzzione, assorbenti essunti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10	sltri residui di filtrazione, assorbenti essuriti
07 05 99	niliuu non specificau sluimenti
07 06 00	rifiuti de PFFU di cere, grassi, seponi, detergenti, disinfertanti e cosmetici
07 06 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque medri
07 06 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
67 06 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04	sltri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque medri
07 06 05	catalizzatori ezauriti contenenti metalli preziosi .
07 86 86	नोर्पा दायोग्यायमं स्वार्थार्थ
07 06 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08	altri fondi di distillazione e residui di reszione
07 06 09	residui di filtrazione, assorbenti essunti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10	altri residui di filtrazione, autorbenti esauriti
07 06 99	niliuti non specificati altrimenti
07 07 00	rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01	soluzioni sequose di lavaggio ed acque madri .
07 07 02	fanghi de trettamento sul posto di effluenti
07 07 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	sltri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05	caulizzatori esauriti contenenti metalli prezioni
07 07 06	altri catalizzatori esauriti
07 07 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 07 02	alvi fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti essuriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10	eltri residui di Eltrazione, assorbenti esauriti
07 07 99	rifiuti non specificati sitrimenti
08 00 00	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
	DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI È INCHIOSTRI PER STAMPA
A	car is a manage as the control of
08 01 00	riliusi da PFFU di pitture e vernici
08 01 01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 08 01 03	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati pitture e vernici di scarto a base acquesa
02 01 04	pitture in polyere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06	langhi derivanti da operazioni di scrostatura e everniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e averniciatura non contenenti solventi aloge-
02 01 08	fanghi di pitture o vernici e base acquosa
08 01 09	riliuti di scrostatura e averniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non apecificati altrimenti
08 02 00	riliuci de PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceremici)
08 02 01	polveri di scario di rivestimenti
08 02 02	langhi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00	rifiuti de PFFU di inchiostri per stampe
08 03 01	inchiostri di sceno contenenti solventi alogenati
08 03 02	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
00 03 03	inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04	inchiostro essicrato
08 03 05	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 66	langhi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
01 03 01	soluzioni acquose consenenti inchiostro
08 03 09	toner per stampa essunto (comprese le curtucce)
08 03 99	riliuti non specificati altrimenti
08 04 00 08 04 01	rifiuti de PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermesbilizzanti)
08 04 02	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03	spessed e signisum di scruto a prise accinosa
65 04 04	sdesivi e sigillanti induniti
08 04 05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08	solutioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
01 04 99	tiliuti non specificati altrimenti
09 00 00	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 00	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	soluzioni di rviluppo per lastre offset a base acquosa
07 01 03	soluzioni di sviluppo a base solvente
. 09 01 04	soluzioni di fisseggio
09 01 05	soluzioni di leveggio e di leveggio del fizzatore
09 01 06	. nitiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
	•

09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 09	
07 01 10	mechine fotografiche usa e gena senza benerie
09 01 99	niliuti non specificsti strimenti
10 00 00	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00	rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetta 19 00 00)
10.01 01	tenen pesanti
10 01 02	ceneri leggene
10 01 03	ceneri leggere e torba
10 01 04	ceneri leggere di alia
10 01 05	nisiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desollorazione dei fumi
10 01 06	eltri riliuti solidi derivanti del trattemento dei fumi
10 01 07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 02	altri fenghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09	ecido sollorico .
10 01 10	exultristori essuriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12	n'vestimenti e refrattani inutilizzabili
10 01 99	nfliuti non specificati altrimenti
10 02 00	rifiuri dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	riliuti della trasformazione delle scorie
10 02 02	scorie non trusformate
10 02 03	riliuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05	alui langhi
10 02 06	rivestimenti e refrettari inutilizzabili
10 02 99	altri riliuti non specificati altrimenti
10 03 00	rifiuti della metallurgia termica dell'alturninio
10 03 01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02	Immmenti di anodi
10 03 03	scone .
10 03 04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05	polvere di allumina
10 03 06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07	nivestimenti di carbone tuati
10 03 08	scorie saline di seconda fusione
10 03 09	scone nere di seconda fusione
10 03 10	niliuti del trattamento di scorie seline
10 03 11	polveni di gra effluenti da camino
10 03 12	altre polveri e particulato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14	fanghi denivanti dal trattamento fumi
10 03 99	riliuti non specificati altrimenti
10 04 00	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01	scorie (di prime e seconda fusione)
10 04 02	incrostationi e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03	arieneto di calcio
10 04 04	polveri dai gra elfluenti da camino
10 04 05	slut polveri e particolato
10 04 06	niliuti solidi derivanti del trattemento fumi
10 04 07.	langhi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08	rivetimenti e refrattari inutilizzabili
	c stilement trideterment

10 05 00	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 03 01	scorie (di prima e seconda husione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e acconda fusione)
10 05 03	polveri dai ges effluenti da camino
10 05 04	alue polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi deriventi dal trettamento fumi
10 05 06	lenghi derivanti del trattumento fumi
10 05 07 •	rivestimenti e reirattari inutilizzabili
10 05 99	niliuti non specificati altrimenti
10 06 00	riliuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 04 02	incrostazioni e loppe (prima e acconda hasione)
10 06 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveni e particolato
10 06 05	risiuti della rassinane elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei tentamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivertimenti e refrettari inutilizzabili
10 06 99	กัโษน์ non specificati มีให้เกาะกษ์
10 07 00	riliuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	riliuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	alue polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari invtilizzabili .
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00	rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04	altre polven e particolato
10 08 05	riliuti solidi derivanti dal tranamento fumi
10 08 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	riliuti non specificati eltrimenti
10 09 00	rifiun della fusione di materiali ferrosi
10 09 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 07 03	scorie di huione
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	riliuti non specificati altrimenti
10 10 00	riliuti della fusione di materiali non ferroci
10 10 01	forme di scutto contenenti legunti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	niliuti non specificati altrimenti
10 11 00	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01	miscele di preparazione acartata prima del processo di vetro
10 11 02	veus di scusso
10 11 03	meteriali di scarso a base di vetro
10 11 04	polven dei gas effluenti de cemino
10 11 05	alue polven e panicolato
10 11 06	tifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07	langhi derivanti dal trattamento fumi
10 11 01	rivertimenti e refrettari inutilizzabili
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 12 00	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
	costruzione
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02	polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03	altre polveri e perticoleto
10 12 04	niliuti edidi derivanti dal tranamento fumi
10 12 05	langhi derivanui dal trattamento fumi
10 12 06	sumpi inuilizabili
10 12 07	nivestimenti e refirstari inventizzabili
10 12 99	niliuti non specificati altrimenti
10 13 00	riliuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
10 13 01	miscela di preparazione acanata prima del processo termico
10 13 02	niliuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03	rifiuti delle febbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04	nfivti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05	rifiuti solidi derivanti dal transmento fumi
10 13 06	elute polveri e perucolato
10 13 07	finghi denivanti dal trattamento fumi
10 13 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99	niliuti non specificati sitrimenti
	integration and interior
11.00.00	
31 00 00	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTA- MENTO E RICOPERTURA DI METALLI : IDROMETALLURGIA NON FERROSA
	WENT OF MEGITAL OIGH OF METALEN LIBROURING TO METALED WOLLD HOLD TENDON
11 01 00	rifiuti liquidi e fanghi dal tranamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi
	galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
11 01 01	soluzioni alcaline da cianuti contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02	soluzioni alcaline da cianuti non contenenti metalli pesanti
11 01 03	niiuu contenenu cromo da nor, cienuri
11 0 . 24	nflivo son contenenti cromo e cianuri
11 01 05	solutioni acide di decapaggio
11 01 06	scidi non specificati eltrimenti
11 01 07	alcali non specificati altrimenti
11 01 01	langhi di fosfstazione
	•
11 02 00	rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11 02 01	rifiuti de processi idrometallurgici dei rume
11 02 02	rifiuti de processi idiometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolisici acquosi
11 02 04	langhi non specificati altrimenti
11 03 00	rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01	niliuu tontenenti ciununi .
11 03 02	eltri rilini
11 04 00	almi affind transactat conservation with the second
	almi eiliuti inorganici contenenti metalli non specificati almimenti
11 04 01	alui rifisui inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
	•
12 00 00	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI
	METALLI E PLASTICA
12 01 00	rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, amussamento,
13 61 61	perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12 01 01 12 01 02	limeture, staglie e polveri di metalli ferrori
120102	sitre particelle di metalli ferrori
11 41 47	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrogi

120104 altre particelle di metalli non ferrori 120105 particelle di plassica 120106 oli esaunti per macchinari contenenti alogeni (non emulaionati) 120107 oli esunti per macchinari non contenenti alogeni (non emulaionati) 120108 amulaioni esauste per macchinari contenenti alogeni 120109 emulaioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 120110 oli sintetici per macchinari 120111 fanghi di favorazione 120112 grassi e cere esauriti 120113 rifiuti di saldatura 120109 rifiuti di saldatura 120109 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura) 120201 polvere per sabbiatura esausta 120201 polvere per sabbiatura esausta 120202 fanghi da rettifica, elfilatura e lappatura 120209 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 120301 soluzioni acquose di lavaggio 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore 130000 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 130100 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT 130102 aluri oli per circuiti idraulici (non emulaioni) contenenti composti organici cloru	ne, remilica-
oli essenti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)  1201 07 oli essenti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)  1201 08 amulsioni esseuste per macchinari contenenti alogeni  1201 09 emulsioni esseuste per macchinari contenenti alogeni  1201 10 oli sintetici per macchinari  1201 11 fanghi di lavorazione  1201 12 grassi e cere essentiti  1201 13 rifiuti di saldatura  1201 19 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura)  1202 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura)  1202 01 polvere per sabbiatura esseusta  1202 02 fanghi di rettifica, alfilatura e lappatura  1202 03 fanghi di lucidatura  1203 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)  1203 01 toluzioni acquose di lavaggio  1203 02 rifiuti di sgrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni  10 10 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
120107 oli esuriti per matchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 120108 amulsioni essuate per matchinari contenenti alogeni 120110 oli sintetici per matchinari non contenenti alogeni 120111 langhi di lavorazione 120112 grassi e cere essanti 120113 rifiuti di saldatura 120119 rifiuti di saldatura 120109 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappetura, lucidatura) 120201 polvere per sabbiatura essanta 120202 fanghi da rettilica, affiliatura e lappetura 120203 fanghi di lucidatura 120209 rifiuti non apecificati altrimenti 120300 rifiuti non apecificati altrimenti 120300 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranac 110000) 120301 soluzioni acquose di lavaggio 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore 130000 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000 130100 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
120108 amulaioni esausta per macchinari contenenti alogeni 120110 oli sintetici per macchinari 120111 langhi di lavorazione 120112 grassi e cere esausti 120113 rifiuti di saldanara 120119 rifiuti di saldanara 120100 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappetura, lucidatura) 120201 polvere per sabbiatura esausta 120202 fanghi da rettilica, affiliatura e lappetura 120203 fanghi di lucidanara 120209 rifiuti non apecificati altrimenti 120300 rifiuti non apecificati altrimenti 120300 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranac 110000) 120301 soluzioni acquose di lavaggio 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore 130000 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000 130100 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 120111 oli sintetici per macchinari 120111 langhi di lavorazione 120112 grassi e cere essanti 120113 rifiuti di saldatura 120199 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura) 120200 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura) 120201 polvere per sabbiatura esausta 120202 fanghi da rettilica, alfilatura e lappatura 120209 rifiuti non apecificati altrimenti 120300 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 110000) 120301 soluzioni acquose di lavaggio 120302 rifiuti di agrassatura a vapore 130000 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000 130100 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
1201 10 oli sintetici per macchinari 1201 11 fanghi di lavorazione 1201 12 grassi e cere essaniti 1201 13 rifiuti di saldanura 1201 99 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura) 1202 00 polvere per sabbiatura essanta 1202 01 fanghi da rettifica, affiliatura e lappatura 1202 02 fanghi di lucidanura 1202 03 fanghi di lucidanura 1202 09 rifiuti non specificati altrimenti 1203 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranac 11 00 00) 1203 01 soluzioni acquose di lavaggio 1203 02 rifiuti di sgrassatura a vapore 1300 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 1301 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 1301 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
1201 12 grassi e cere essentiti 1201 13 rifiuti di saldatura 1201 99 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, sione, lappatura, lucidatura) 1202 00 polvete per sabbiatura essentia 1202 01 fanghi da rettilica, affiliatura e lappatura 1202 02 fanghi di lucidatura 1202 03 fanghi di lucidatura 1202 09 rifiuti non apecificati altrimenti 1203 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 1203 01 soluzioni acquose di lavaggio 1203 02 rifiuti di agrassatura a vapore 1300 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 1301 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	• ne, remilica• •
12 01 12 grasi e cere essariti 12 01 13 rifiuti di saldanara 12 01 99 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, zione, lappatura, lucidatura) 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, zione, lappatura, lucidatura) 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta 12 02 02 fanghi da rettifica, alfilatura e lappatura 12 02 03 fanghi di lucidanara 12 02 09 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
12 01 99 niiuti di saldanera 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, zione, lappatura, lucidatura) 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta 12 02 02 fanghi da rettifica, alfilatura e lappatura 12 02 03 fanghi di lucidanera 12 02 09 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, zione, lappatura, lucidatura) 12 02 01 polvere per sabbiatura essusta 12 02 02 fanghi da rettifica, alfilatura e lappatura 12 02 03 fanghi di lucidatura 12 02 09 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	e, remiliese
rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, zione, lappatura, lucidatura)  12 02 01 polvere per sabbiatura essusta  12 02 02 fanghi da rettifica, alfilatura e lappatura  12 02 03 fanghi di lucidatura  12 02 09 rifiuti non specificati altrimenti  12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)  12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio  12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni  13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	e, remilica-
sione, lappetura, lucidatura)  12 02 01 polvete per sabbiatura esausta  12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappetura  12 02 03 fanghi di lucidatura  12 03 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)  12 03 01 toluzioni acquose di lavaggio  12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni  13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	ne, remilica-
12 02 02 fanghi da rettifica, alfilatura e lappatura 12 02 03 fanghi di lucidatura 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	•
12 02 03 fanghi di lucidatura 12 02 97 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  12 03 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranze 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
12 03 00 rifiuti di processi di agrassatura ad acqua e vapore (tranze 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00 13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 nifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	_
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	_
12 03 02 rifiuti di agrassatura a vapore  13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00  13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni  13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
13 01 00 oli essuriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT	
13 01 01 oli per circuiu idraulici contenenti PCB e PCT	00)
13 01 02 aluri oli per circviti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici cloru	
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici	ici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorursti	
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati	
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale	
13 01 07 slui o'i per circuiti idraulici	
13 01 08 oli per freni	
13 02 00 oli essuriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi	
13 02 01 oli essuniti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici e	ci clorurati
13 02 02 ali essuniti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici ci	ci clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi	
13 03 00 oli isolenti e di tresmissione di celore escuriti ed altri liquidi	
The state of the s	
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale 13 04 00 oli di cala	B e PCT posti organici
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori e formulazione minerale 13 04 00 oli di cala 13 04 01 oli di cala da navigazione interna	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazione  13 04 03 oli di cala da altre navigazione.	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazione  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essuniti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala de navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala de altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua  13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essuniti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua  13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua  13 05 03 fanghi da collettori	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua  13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua  13 05 03 fanghi da collettori  13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essuniti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua  13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua  13 05 03 fanghi da collettori	B e PCT posti organici
oli isolanti e di trasmissione di calore essunti ed altri liquidi contenenti PCB e altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti compost clorurati  13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti compost clorurati  13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica  13 04 00 oli di cala  13 04 00 oli di cala  13 04 01 oli di cala da navigazione interna  13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli  13 04 03 oli di cala da altre navigazioni  13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua  13 05 01 solidi di separazione olio/acqua  13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua  13 05 03 fanghi da collettori  13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori	B e PCT posti organici

14 00 00	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 c 08 00 00)
14 01 00	rifiuti di agrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01	clarofluorocarburi (CFC)
14 01 02	nitri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03	altri solventi e miscele solventi
14 01 04	miscele scavose contenenti solventi slogensti
140105	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogensti
14 01 07	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogeneti
14 02 00	rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01	solventi alogenati e miscele di solventi .
14 02 02	miscele di solventi a liquidi prganici non contenenti solventi alagenati
14 02 03	fanghi o riliuti solidi contenenti solventi alogenati .
14 02 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00	rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01	clarofluorocsrburi (CFC)
14 03 02	altri solventi alogenazi
14 03 03	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi slogenati
14 03 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00	rifiuti de refrigeranti e propellenti di schiume/acrosol
14 04 01	clorofluorocerbuni (CFC)
14 04 02	altri solventi alogensti e miscele di solventi
14 04 03	altri solventi o miscele di solventi
14 04 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogensti
14 04 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti attri solventi
14 05 00	rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01	clorofluorocerburi (CFC)
14 05 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03	altri solventi e miscele di solventi
14 05 04	fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05	finghi contenenti altri solventi
15 00 00	IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDU- MENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	imballaggi
. 15 01 01	CATA E CATOME
150102	imbelleggi in planica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballeggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballeggi in più materiali
15 02 00	essorbenti, meteriali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, etracci, indumenti protettivi
16 00 00	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 01 00	veicoli fuori mo
16 01 01	csulizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02	slui crudusatori sostituiti in veicoli
16 01 03	pneumatici .uuti
16 01 04	veicoli inutilizmbili
16 01 05	parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99	niiuti non specificati altrimenti

16 02 00	opporecchiature o parti di apporecchiature fuori uso
16 02 01	trusformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02	sitro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampoti)
16 02 03	sphaseccyieture coutenenti clorolluorocarburi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
160205	slure apparecchiature fuori uso
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07	riliuti derivanti dell'industria per la produzione di convenitori in plastica
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00	prodotti fuori specifica
16 03 01	prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02	prodetti fuori specifica organici
16 04 00	rifiuti esplosivi di scerso
16 04 01	munizioni di scarto
160402	fuochi artificiali di scano
16 04 03	elui riliuti esplosivi di scano
16 05 00	gus e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01	ps industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol
16 05 02	industriali (compresi gli hulon)
	slui rifiuti contenenti prodoțti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di Isboratorio non specificate sluimenti, polveri estinguenti
16 05 03	altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00	batterie ed accumulatori
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 04	gile alcaline
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06	elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e atoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00) -
16 07 01	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02	riliuti della pulizia di cisteme di navi contenenti oli
16 07 03	riliuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04	riliuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05	riliuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06	risiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07	riliuti solidi delle pulizie di stive di nevi
16 07 99	nhuti non specificati altrimenti
17 00 00	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00	cemente, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01	ermenio
17 01 02	mettoni
17 01 03	mettonelle e ceramica
17 01 04	materiali da contruzione a base di geno
17 01 05	materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	with
17 02 03	platics .

17 03 00	usfalto, cetreme e prodoni cetramosi
17 03 01	asfalto contenente estrante
17 03 02	usfalto (non contenente cutrume)
17 03 03	catreme e prodotti catramosi
17 04 00	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, octobe
17 04 02	ellumisio
17 04 03	piombo
17 04 64	ziaco
17 04 05	lemo e acciaio
17 04 06	sugne
17 04 07	metalli mitti
17 04 08	carri
17 05 00	terra e materiali di drugaggio
17 05 01	terre e rocce
17 05 02	tern di drigaggio
17.06.00	materiale isolante
17 06 01	materiali isolanti Contenenti amianto
17 06 02	alui materiali isolanti
17 07 00	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01	nitiuti misti di costruzioni e demolizioni
3 · 3 · 4 ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18 00 00	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 00	rifiuti de meternità, diegnosi e prevenzione delle melettie negli uomini
14 01 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
1# 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sosunze per la conservazione del sangue
18 01 03	altri rifiuti la cui raccolta e amaltimento richiede precauzioni particolari în funzione deila prevenzione di infezioni
18 01 04	rifiuti la cui reccolta e amaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ea. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
1# 01 05	sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00	rifiuti della ricerea, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	oggeni de teglio (bisturi, medi)
18 02 02	altri riliuti la cui raccolta e smaltimento richiede precausioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03	nfliuti la cui raccolta e amaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04	sostinze chimiche di scarto
	•
19 00 00	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTA- MENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
19 01 00	rifiuti da incenerimento o pirolui di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industric ed istituzioni
19 01 01	ceneri pesanti e scorie
19 01 01	materiali ferrosi separati dalle ceneri pessanti
17 01 03	cenen leggene
19 01 04	polveri di caldaia
19 01 05	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di tratamento dei fumi
19 01 06	ecque reflue de trettemento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi:
19 01 01	nifiuti di pirolisi
19 01 09	catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10	carbone attivo essurito dal tratamento dei fami
17 01 37	rifiuti non specificati altrimenti

19 02 00	riliuti da trattamenti chimico/lisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decro- matazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02	miscele di riliuti per lo stoccaggio finale
19 03 00	rilium stabilizzati/solidificati
19 03 01	rifiuti stabiliszati/solidificati con leganti idmulici
19 03 02	niliuu subilissau/solidilicati con leganti organici
19 03 03 .	rilivú subilizzsú con untumenti biologici
19 04 00	riliua verrilicati e riliuti di vetrilicazione .
19 04 01	nilipti vetrificati
19 04 02	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03	fue solids non vetrificam
19 04 04	rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrilicati
19 05 00	rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	frazione non composu di rifiuti urbani e simili
19 05 02	frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03	composit from specifics
19 05 99	nliuti non specificati altrimenti
19 06 00	rifiuti del trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01	fanghi da watermento anzerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02	fanghi de trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99	nliuti non specificati altrimenti
	and the second
19 07 00	percolato di discerica
19 07 01	percolato di discariche
19 08 00	rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	mondiglia
19 08 02	nfiuti di distabbismento (filtrazioni scque)
19 08 03	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 01 05	fenghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	resine di scambio ionica sature od esauste
19 08 07	solutioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00	rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02	langhi di impianti di chiarificazione delle acque
19-09-03	langhi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaunito
19 09 05	resint di scambio ionico sature od esauste
19 09 06	solutioni e fanghi di rigeneratione delle resine a scambio ionico
19 09 99	niliuti non specificati altrimenti .
20 00 00	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00	raccolta dillerenziata
20 01 01	CTLR & CTUODS
20 01 02	retra
20 01 03	plutica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di platica
20 01 05	meullo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06	altri sipi di metallo
20 01 06 20 01 07	altri sipi di metallo legno

20 81 09	oli e grasi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodoni tessii
20 01 12	vernici, inchiostri, edesivi
20 01 13	solventi '
20 01 14	· scidi · · · · .
20 01 15	rifiuti alealini
20 01 16	deter <b>genti</b>
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicineli
20 01 19	perticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri piliuti contenenti mercurio
20 01 22	ecrosol
20 01 23	apparecchiature contenenti cloralluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	riliuti di giardini e parchi (inclusi i riliuti provenianti da cimitati)
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	sltri riliuti non compostabili .
20 03 00	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	finghi di serbitoi settici
20 03 05	vricoli fuori uno
	•